



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/04 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 07

del 09 gennaio 2021

Prot. Gen. n. 1319

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 09 gennaio 2021, su segnalazione del Commissariato di P.S., personale di questo Comando di P.L. si verificava la presenza di una buca con sprofondamento del piano stradale in via Alocci all'altezza del civico 6;
- **CONSIDERATO** che il responsabile della reperibilità del servizio tecnico del comune di Civitavecchia, intervenuto sul posto, dopo un'attenta verifica, decideva di interdire la circolazione su via Alocci all'altezza dell'intersezione con via Pardi, valutando la voragine come pericolosa per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione si procedere ad emettere apposito Provvedimento ordinatorio che interdice la circolazione su via Alocci a partire dal giorno 09 gennaio 2021 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

dalle ore **16:30** del giorno **09 gennaio 2021** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, in:

VIA ALOCCI, all'intersezione con via Pardi:

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione della circolazione stradale.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
 - per la verifica e l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI